

Regolamento transitorio  
**Garante della Comunicazione**

Legge regionale 3 gennaio 2005 n.1

## INDICE

<i>Articolo 1. Finalità .....</i>	<i>3</i>
<i>Articolo 2. Funzione del Garante della comunicazione .....</i>	<i>3</i>
<i>Articolo 3. Istituzione.....</i>	<i>3</i>
<i>Articolo 4. Nomina.....</i>	<i>3</i>
<i>Articolo 5. Forme e modalità di comunicazione .....</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 6. Destinatari della comunicazione .....</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 7. Protocolli procedurali interni .....</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 8. Rapporti sull'attività.....</i>	<i>5</i>
<i>Articolo 9. Risorse per l'esercizio della funzione .....</i>	<i>5</i>

### **Articolo 1. Finalità**

1. Il presente regolamento disciplina in via transitoria e sperimentale l'esercizio delle funzioni del Garante della comunicazione, previsto dall'art.19 della Legge regionale 3 gennaio 2005 n.1 e sue successive modifiche e integrazioni, allo scopo di sottoporre a successiva verifica le modalità, forme e procedure stabilite.

### **Articolo 2. Funzione del Garante della comunicazione**

1. Il Garante della comunicazione assicura la partecipazione dei cittadini in ogni fase dei procedimenti di competenza del Comune, disciplinati dagli articoli 15, 16 e 17 della L.R.n.1/2005 e s.m.i. e che sono relativi a:
  - gli strumenti della pianificazione territoriale o loro varianti, quali il Piano strutturale, il Piano Regolatore Generale, che resta vigente fino all'approvazione del Regolamento urbanistico;
  - gli atti di governo del territorio o loro varianti, quali il Regolamento Urbanistico ed i piani complessi di intervento, oltre ai piani e programmi di settore, gli accordi di programma e gli altri atti della programmazione negoziata comunque denominati, qualora incidano sull'assetto costituito dagli strumenti della pianificazione territoriale in vigore, determinando modifiche o variazioni;
2. Il Garante della comunicazione assicura, in relazione agli strumenti di pianificazione e atti di governo del territorio di cui al primo comma, la conoscenza effettiva e tempestiva delle scelte e dei supporti conoscitivi relativi alle fasi procedurali di formazione e adozione e promuove, nelle forme più idonee, tenuto conto di quanto disposto ai successivi articoli 5, 6 e 7, l'informazione ai cittadini stessi, singoli o associati, del procedimento medesimo.
3. Esula dai compiti del Garante di cui al presente Regolamento la comunicazione di avvio del procedimento inerente l'apposizione di vincoli preordinati all'esproprio.

### **Articolo 3. Istituzione**

1. Il Garante della comunicazione è istituito presso il Servizio Pianificazione-SIT del Settore Assetto del Territorio.
2. Il ruolo di Garante della comunicazione dovrà essere ricoperto da un istruttore amministrativo, comunque non responsabile dei procedimenti per i quali è chiamato a garantire la partecipazione dei cittadini e dovrà essere unico per tutti i procedimenti interessati e gestiti nel periodo di sperimentazione del presente regolamento.

### **Articolo 4. Nomina**

1. La nomina dell'istruttore amministrativo idoneo a ricoprire tale ruolo sarà effettuata con determinazione da parte del Dirigente del Settore Assetto del Territorio, per la durata minima di 1 anno e comunque rinnovabile

## **Articolo 5. Forme e modalità di comunicazione**

1. Il Garante della comunicazione, per favorire la partecipazione dei cittadini ai procedimenti, dovrà:
  - a. redigere note informative relative alle principali fasi del procedimento da:
    - inserire nel sito web del Comune;
    - trasmettere e-mail all'addetto stampa del Comune;
    - trasmettere e-mail all'URP del Comune;
    - trasmettere e-mail alle sedi dei Centri Civici del Comune;
    - affiggere nelle bacheche delle principali sedi del Comune aperte al pubblico;
  - b. assicurare, negli orari di apertura al pubblico, la possibilità di visionare i documenti e gli atti oggetto dei procedimenti in corso e formalmente approvati od assunti dall'Amministrazione comunale, fornendo adeguato supporto informativo;
  - c. svolgere un ruolo informativo con i cittadini, singoli o associati, interessati allo svolgimento del procedimento;
  - d. organizzare la richiesta e fornitura di copie della documentazione agli atti riproducibile, il cui onere finanziario resta a carico del richiedente;
  - e. promuovere, in accordo con l'Assessore competente, forme particolari di comunicazione in riferimento a procedimenti particolarmente rilevanti.

## **Articolo 6. Destinatari della comunicazione**

1. I destinatari della comunicazione sono i cittadini singoli e associati, per i quali deve essere favorita la partecipazione al procedimento.
2. Allo scopo di favorire tale partecipazione sarà cura del Garante individuare elenchi di associazioni riconosciute ed operanti sul territorio di Sesto Fiorentino, cui trasmettere e-mail le note informative di cui al precedente art.5 comma 1, lettera a.

## **Articolo 7. Protocolli procedurali interni**

1. Il Garante della comunicazione si avvale degli apporti informativi che gli dovranno pervenire da tutti i Settori del Comune. ivi compresa l'Istituzione ..... laddove alcune delle loro attività possono incidere sugli strumenti di pianificazione e sugli atti del governo del territorio soggetti alla procedura partecipativa disciplinata dal presente Regolamento.
2. A tale scopo sarà cura del Garante della Comunicazione nel corso del primo anno di sperimentazione della sua attività di predisporre protocolli procedurali interni con i quali si definiscano modalità, forme e tempi, per la ricezione delle informazioni e della documentazione necessarie, privilegiando il sistema informatico.

### **Articolo 8. Rapporti sull'attività**

1. Il Garante della comunicazione, in sede di assunzione delle determinazioni provvedimentali per l'adozione ed approvazione degli strumenti ed atti di governo di cui all'art.2, comma 1, del presente Regolamento, provvede alla stesura di un rapporto sull'attività svolta.

### **Articolo 9. Risorse per l'esercizio della funzione**

1. Al fine di assicurare l'esercizio effettivo ed efficace delle funzioni attribuite al garante della comunicazione il Comune provvede a istituire specifico capitolo di spesa dove saranno destinate risorse finanziarie idonee a coprire le spese di funzionamento.
2. Il Garante potrà altresì avvalersi, in fase di prima applicazione e sperimentazione delle modalità di esercizio del ruolo e delle funzioni assegnate, di specifiche collaborazioni.